



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Genova
Sezione Prima Civile

R.G. 594/2024

La Corte D'Appello di Genova, Sezione Prima Civile, in persona dei magistrati:

Dott.ssa Rosella Silvestri

Presidente

Dott. Stefano Tarantola

Consigliere estensore

Dott.ssa Francesca Traverso

Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile indicata in epigrafe

tra

Parte_1 (c.f.: C.F._1), rappresentato e difeso dall'Avv.
Tommaso Fareri

attore in impugnazione

contro

Controparte_1 (C.F. C.F._2), rappresentato e difeso dall'Avv.
Mauro Vallerga

convenuto in impugnazione

CONCLUSIONI:

per la parte attrice in impugnazione:

“– in via principale e nel merito, accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa la proposta impugnazione e, per l’effetto, dichiarare la nullità della decisione sub 2) lodo emesso in data 10 aprile 2024 (doc.1), depositato in pari data presso la sede dell’arbitrato in Varazze, Via S. Caterina 46/6. Con vittoria di spese e compensi oltre il rimborso forfettario per spese generali oltre IVA e CPA come per legge relativi ad entrambi i gradi di giudizio.”

Per la parte convenuta in impugnazione:

“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Genova, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione reiecta, i. nel merito, respingere, per le ragioni esposte nella comparsa di costituzione e risposta con contestuale impugnazione tempestiva autonoma del 09.09.2024, l'impugnazione ex adverso proposta perché inammissibile, infondata in fatto ed in diritto, oltre che carente di prova e, per l'effetto, confermare il Lodo definitivo sottoscritto e depositato in data 10.04.2024 dal Collegio Arbitrale, formato dai Dott.ri A. Botta, E. CP_2 e Parte_2 , mai notificato, nella parte in cui ha così statuito: “2) accoglie la domanda formulata da Controparte_1 sub II) delle conclusioni rilasciate con la memoria del 21 novembre 2023 richiamate all'udienza del 22 novembre 2023 e, per l'effetto, condanna Parte_1 a corrispondere a CP_1 [...] la somma di € 65.000,00 (diconsi sessantacinquemila/00 euro) oltre interessi ex art. 1284 c.c. dal dì della domanda fino al saldo effettivo”, con ogni conseguenziale pronuncia;

ii. in via riconvenzionale, previa ogni occorrente e/o opportuna statuizione, accertamento e/o declaratoria:

1. accogliere, per le ragioni esposte nella comparsa di costituzione e risposta con contestuale impugnazione tempestiva autonoma del 09.09.2024, l'impugnazione tempestiva autonoma promossa dal Sig. Controparte_1 e, per l'effetto, dichiarare nullo (ex art. 829, comma 1, c.p.c.) il Lodo definitivo sottoscritto e depositato in data 10.04.2024 dal Collegio Arbitrale, formato dai Dott.ri A. Botta, E. CP_2 e [...] Parte_2 , mai notificato, nella parte in cui ha così statuito: “1) dichiara inammissibili le domande formulate da Controparte_1 subb I), III) e IV) delle conclusioni rilasciate con la memoria del 21 novembre 2023 richiamate all'udienza del 22 novembre 2023”; “6) tenuto conto della complessità della vicenda, delle questioni trattate, del comportamento tenuto alle Parti, dell'accoglimento parziale delle domande formulate, compensa tra le Parti le spese di arbitrato e quelle legali delle singole Parti”, con ogni conseguenziale pronuncia;

2. qualora ritenuti sussistenti i presupposti (di cui all'art. 830, comma 2, c.p.c.) per decidere secondo equità la causa nel merito, a) accertare e dichiarare, per tutti i motivi

esposti nella prima contestazione di cui all'atto di nomina di arbitro datato 26 luglio 2022, che il Sig. **Parte_1** è tenuto, a titolo di risarcimento danni, al pagamento in favore del Sig. **Controparte_1** dell'importo di € 116.577,09, ovvero quello meglio ritenuto di giustizia, pari alle differenze degli utili della società "Immobiliare Arca S.a.s. di Moro Bruno" maturati e mai conferiti al Sig. **CP_1**, e, per l'effetto, condanni il Sig. **Pt_1** a pagare in favore del Sig. **CP_1** l'importo di € 116.577,09, ovvero quello meglio ritenuto di giustizia, oltre rivalutazione monetaria e interessi ex art. 1284 c.c. dal dovuto fino al saldo effettivo, con ogni conseguenziale pronuncia; b) accertare e dichiarare, per tutti i motivi esposti nella terza contestazione di cui all'atto di nomina di arbitro datato 26 luglio 2022, che il Sig. **Parte_1** è tenuto, a titolo di risarcimento danni, al pagamento in favore del Sig. **Controparte_1** dell'importo di € 5.273,96, ovvero quello meglio ritenuto di giustizia, per omesso pagamento al Sig. **CP_1** dell'importo riconosciuto dalla transazione della vertenza giudiziale intercorsa con la Sig.ra **Controparte_3**, e, per l'effetto, condanni il Sig. **Pt_1** a pagare in favore del Sig. **CP_1** l'importo di € 5.273,96, ovvero quello meglio ritenuto di giustizia, oltre rivalutazione monetaria e interessi ex art. 1284 c.c. dal dovuto fino al saldo effettivo, con ogni conseguenziale pronuncia; c) accertare e dichiarare, per tutti i motivi esposti nella quarta contestazione di cui all'atto di nomina di arbitro datato 26 luglio 2022, che il Sig. **Parte_1** è tenuto, a titolo di risarcimento danni, al pagamento in favore del Sig. **Controparte_1** dell'importo di € 7.800,00, ovvero quello meglio ritenuto di giustizia, per mancata e/o parziale riscossione di provvigioni per mediazioni immobiliari promosse dalla società ARCA, e, per l'effetto, condanni il Sig. **Pt_1** a pagare in favore del Sig. **CP_1** l'importo di € 7.800,00, ovvero quello meglio ritenuto di giustizia, oltre rivalutazione monetaria e interessi ex art. 1284 c.c. dal dovuto fino al saldo effettivo, con ogni conseguenziale pronuncia;

iii. in ogni caso, previa ogni occorrente e/o opportuna statuizione, accertamento e/o declaratoria: con vittoria di spese e compensi del presente grado di giudizio, ed imposizione delle spese di funzionamento del Collegio Arbitrale (legali ed arbitrali) ad integrale carico del Sig. **Parte_1**.

In via istruttoria, il Sig. **CP_1** insiste per l'assunzione di ulteriori testimoni da sentirsi sui capitoli di prova per testi formulati nella propria memoria istruttoria in data

06.04.2023, che qui di seguito vengono integralmente ritrascritti: 1. “Vero che con atto di cessione di quote sociali datato 21/02/1998 il Sig. **Parte_1** acquistava il 40% delle quote sociali della Società Immobiliare ARCA S.A.S., come risulta dal documento che si rammostra al teste (cfr. ns. doc. 3)”; 2. “Vero che a partire dal Gennaio 2005 il Sig. **Parte_1** assumeva la gestione operativa, contabile e amministrativa della Società Immobiliare ARCA S.A.S.”; 3. “Vero che in data 07/12/2007 con atto di cessione di quote sociali il Sig. **Parte_1** acquistava il 10% delle quote sociali prima appartenute dalla Sig.ra **Persona_1**, come risulta dal documento che si rammostra al teste (cfr. ns. doc. 4)”; 4. “Vero che dalla transazione conclusasi nel gennaio 2011 tra la Società Immobiliare ARCA S.A.S. e la Sig.ra **Controparte_3**, il Sig. **Controparte_1** avrebbe dovuto percepire l'importo complessivo di Euro 10.273,96, di cui Euro 5.273,96 che ancora oggi risultano dovuti dal Sig. **Parte_1** al Sig. **Controparte_1**, come risulta dai documenti che si rammostrano al teste (cfr. ns. doc. 21 e 28)”; 5. “Vero che nell'anno 2014 il Sig. **Parte_1** rappresentava al Sig. **Controparte_1** la volontà di sciogliere anticipatamente la Società Immobiliare ARCA S.A.S., perché intenzionato a svolgere l'attività di mediazione in autonomia attraverso una impresa di nuova costituzione”; 6. “Vero che nell'anno 2014 il Sig. **Parte_1** rappresentava al Sig. **Controparte_1** la volontà di continuare ad esercitare l'attività di mediazione negli stessi locali commerciali in cui la Società Immobiliare ARCA S.A.S. svolgeva la propria attività, siti in Varazze (SV), Corso Matteotti, n. 44”; 7. “Vero che nell'anno 2014 il Sig. **Parte_1**, ad insaputa del Sig. **Controparte_1**, iniziava a collaborare con la società maltese MIDAS Real Estate, rappresentata dal Signor **Parte_3**, alla quale conferiva la mediazione di immobili appartenenti al portafoglio clienti della Società Immobiliare ARCA S.A.S., come risulta dal documento che si rammostra al teste (cfr. ns. doc. 31)”; 8. “Vero che, a seguito di trattative tra le Parti, il Sig. **Parte_1** garantiva al Sig. **Parte_4** [...] che dalla liquidazione della Società Immobiliare ARCA S.A.S. avrebbe ricevuto - oltre al pagamento degli utili già maturati negli esercizi precedenti e non ancora distribuiti - l'importo di Euro 60.000,00 come incentivo, ed Euro 5.000,00 per l'estinzione di finanziamento acceso nel 2012 dal Sig. **Controparte_1**, occorso per carenza di liquidità sul conto societario”; 9. “Vero che in data 22/12/2014 con “atto di

scioglimento di società in accomandita semplice e messa in liquidazione” i Sig.ri Pt_1 [...] e Controparte_1, nelle loro rispettive qualità, dichiaravano di sciogliere anticipatamente la società Immobiliare ARCA S.A.S. con effetto immediato, di metterla in liquidazione, e di nominare alla carica di liquidatore il Sig. Parte_1 come risulta dal documento che si rammostra al teste (cfr. ns. doc. 5)”; 10. Vero che in data 22/12/2014 i Sig.ri Parte_1 e Controparte_1 sottoscrivevano un patto con il quale il Sig. Parte_1 riconosceva al Sig. Controparte_1 a titolo di compensazione della messa in liquidazione della Società Immobiliare ARCA S.A.S. la somma di € 60.000,00 (sessantamila/00), oltre a € 5.000,00 da versare per l’estinzione dell’esposizione Bancaria, come risulta dal documento che si rammostra al teste (cfr. ns. doc. 6)”; 11. “Vero che in data 15/01/2015 il Sig. Parte_1 apriva l’impresa individuale, denominata “Parte_1” (P.IVA: P.IVA_1), avente il medesimo oggetto sociale della Controparte_4 (“mediazione immobiliare”) e sede nei locali commerciali siti in Varazze (SV), Corso Matteotti, n. 44, come risulta dal documento che si rammostra al teste (cfr. ns. doc. 7)”; 12. “Vero che sin dal Gennaio 2015 e anche a seguito della cancellazione della Società Immobiliare ARCA S.A.S. (10/10/2018) l’impresa individuale “Parte_1” ha mantenuto il logo e l’insegna “Immobiliare ARCA”, ha utilizzato i contatti ed il portafoglio clienti della Società Immobiliare ARCA S.A.S., proseguendo nei mandati già affidati alla stessa, così come risulta dai documenti che si rammostrano al teste (cfr. ns. doc. da 9 a 13)”; 13. “Vero che nel Gennaio 2015 il Sig. Controparte_1 chiedeva al Sig. Parte_1 la consegna della contabilità della Società Immobiliare ARCA S.A.S. e, in particolare, della documentazione societaria relativa agli utili conferiti ai soci negli anni precedenti”; 14. “Vero che in data 09/03/2015 il Sig. Parte_1 in qualità di liquidatore della Società Immobiliare ARCA S.A.S. vendeva all’impresa individuale “Parte_1” i beni strumentali all’esercizio dell’attività (computer, apparecchi telefonici, insegna luminosa, cinque lampadari, un monitor) e tutti gli arredi di proprietà della Società Immobiliare ARCA S.A.S. presenti negli uffici siti in Varazze (SV), Corso Matteotti, n. 44, al prezzo di Euro 1.000,00 oltre IVA, come da documento che si rammostra al teste (cfr. ns. doc. 14)”; 15. “Vero che con raccomandata del 20/06/2015 il Sig. CP_1 [...] contestava formalmente al Sig. Parte_1 una serie di inadempimenti

contrattuali e, nel contempo, indicava l'ammontare delle somme a lui ancora dovute a titolo di utili della Società Immobiliare ARCA S.A.S., a titolo di compensazione della messa in liquidazione della Società, per l'estinzione dell'esposizione Bancaria, per gli arretrati dalla transazione con la Sig.ra Ca terina CP_3 , come risulta dal documento che si rammostra al teste (cfr. ns. doc. 8)”; 16. “Vero che in data 20/06/2015 è stata registrata la vendita dell'immobile sito in Varazze (SV), Via XXIV Aprile, n. 4, già oggetto di preliminare nel 2012, dal Sig. Parte_5 al Sig. Parte_6 ; 17. “Vero che dall'operazione di cui al capitolo di prova n. 16 che precede la Società Immobiliare ARCA S.A.S. avrebbe dovuto percepire dal Sig. Parte_6 l'importo provvigionale del 3% oltre IVA, sul valore dichiarato nell'atto di compravendita, pari ad Euro 11.400,00, oltre IVA”; 18. “Vero che in relazione all'operazione di cui ai capitoli di prova nn. 16 e 17 che precedono la Società Immobiliare ARCA S.A.S., in persona del Liquidatore Sig. Parte_1 ha rinunciato alla provvigione alla stessa dovuta”; 19. “Vero che in data 10/04/2019 si è perfezionata la compravendita dell'immobile di nuova costruzione sito in Varazze (SV), Via Costa n. 37, piano T, già oggetto di preliminare in data 07/03/2012 dal Sig. Parte_7 al Sig. Parte_5 come risulta dal documento che si rammostra al teste (cfr. ns. doc. 22)”; 20. “Vero che dall'operazione di cui al capitolo di prova n. 19 che precede la Società Immobiliare ARCA S.A.S. avrebbe dovuto percepire a saldo delle provvigioni l'importo di Euro 3.600,00 dal Sig. Parte_7 e l'importo di Euro 5.400,00 dal Sig. Pt_5 [...] ; 21. “Vero che in relazione all'operazione di cui ai capitoli di prova nn. 19 e 20 che precedono la Società Immobiliare ARCA S.A.S., in persona del Liquidatore Sig. Parte_1 ha rinunciato al corrispettivo a saldo delle provvigioni alla stessa dovute”; 22. “Vero che i pagamenti IRPEF per gli anni 2015 (pari ad Euro 9.096,00) e 2016 (pari ad Euro 9.097,00) sono rimasti insoluti per assenza di provvista dovuta alla mancata percezione da parte del Sig. Controparte_1 del saldo degli utili societari”; 23. “Vero che dalla circostanza di cui al capitolo di prova n. 22 che precede, ne è conseguito un aggravio di costi e di oneri in capo al Sig. Controparte_1 , come risulta dal documento che si rammostra al teste (cfr. ns. doc. 27)”. 24. “Vero che l'impresa individuale “ Parte_1 ” ha ricevuto dalla società Controparte_5 l'incarico in esclusiva di vendita degli immobili di nuova realizzazione siti in Varazze (SV), Via

Cavour, n. 11, costituiti da n. 9 abitazioni e n. 5 Box”; 25. Vero che l’impresa individuale “ Parte_1 ” per la mediazione nella vendita degli immobili di cui al capitolo che precede n. 24 adoperava il logo della Società Immobiliare ARCA S.A.S. sia in cantiere sia nei portali immobiliari”. Si indicano quali testimoni, su tutti i capitoli di prova, i Sig.ri: Parte_7 , residente in Milano; Parte_6 , residente in Torino; Parte_3 , presso la sede legale della società MIDAS Real Estate, Persona_2 [...] , residente in Moncalieri (TO); Testimone_1 residente in Varazze (SV); Testimone_2 residente in Torino; Tes_3 residente in Milano; Tes_4 [...] , residente in Pavia; Controparte_6 , residente in Varazze (SV); CP_7 [...] , presso la sede legale della Controparte_8 Persona_1 , residente in Varazze (SV), con riserva di altri indicarne”.

RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

1.1- Con lodo del 10 aprile 2024 il Collegio arbitrale, pronunciando nel procedimento arbitrale introdotto con domanda di arbitrato del 26 luglio 2022 tra le parti Pt_1 [...] (istante), da un lato, e Controparte_1 , dall’altro, qualificato l’arbitrato come rituale (v. Cass.Sez.1, 7 marzo 2024, n.6140), così decideva:

“1) dichiara inammissibili le domande formulate da Controparte_1 subb I), III) e IV) delle conclusioni rilasciate con la memoria del 21 novembre 2023 richiamate all’udienza del 22 novembre 2023;

2) accoglie la domanda formulata da Controparte_1 sub II) delle conclusioni rilasciate con la memoria del 21 novembre 2023 richiamate all’udienza del 22 novembre 2023 e, per l’effetto, condanna Parte_1 a corrispondere a CP_1 [...] la somma di € 65.000,00 (diconsi sessantacinquemila/00 euro) oltre interessi ex art. 1284 c.c. dal dì della domanda fino al saldo effettivo;

3) respinge la domanda formulata da Controparte_1 sub V) delle conclusioni rilasciate con la memoria del 21 novembre 2023 richiamate all’udienza del 22 novembre 2023;

4) liquida le competenze del Collegio Arbitrale, secondo i parametri previsti dal D.M. 10 marzo 2014, n.55, in complessivi Euro 24.000,00 (ventiquattromila/00) da

suddividersi in parti equali tra i diversi componente del Collegio arbitrale oltre le spese generali pari al 15% in applicazione dell'art.2, comma 2, del richiamato D.M., oltre IVA in misura del 22% e C.P.A. pari al 4% detraendo gli importi versati pari a € 5.250,00 (cinquemiladuecentocinquanta/00);

5) dichiara e statuisce che le Parti sono tenute in solido al pagamento delle competenze arbitrarli come sopra determinate;

6)tenuto conto della complessità della vicenda, delle questioni trattate, del comportamento tenuto alle Parti, dell'accoglimento parziale delle domande formulate, compensa tra le Parti le spese di arbitrato e quelle legali delle singole Parti;

7) dichiara che le presenti statuizioni costituiscono obbligazioni reciproche a carico delle Parti”.

1.2 - Con il lodo impugnato veniva ritenuta la fonte nella clausola compromissoria di cui all'art.14 dell'atto costitutivo 12 maggio 1988 della società Immobiliare Arca Sas (doc.1 convenuto)

La clausola arbitrale di cui all'art. 14 dell'atto costitutivo della società Immobiliare Arca Sas così recita: *“qualunque controversia dovesse insorgere tra i soci o fra qualcuno di essi, i loro eredi e la società circa l'interpretazione e l'esecuzione di questo contratto, sarà rimessa al giudizio di tre arbitri amichevoli compositori, due dei quali da nominarsi da ciascuno delle parti ed il terzo dai due arbitri così eletti e in caso di disaccordo dal Presidente del Tribunale di Savona. Gli arbitri giudicheranno “ex bono et aequo” senza formalità di procedura e con giudizio inappellabile”*

1.3 - Veniva ritenuta dagli arbitri l'inammissibilità delle domande formulate da **Controparte_1** ai punti I, III, IV delle conclusioni, innanzi gli stessi presentate, in conseguenza del mancato esercizio del potere impugnatorio del bilancio di liquidazione della società Immobiliare Arca sas. Veniva ritenuta meritevole di accoglimento la domanda formulata al punto II delle conclusioni innanzi gli stessi presentate, concernente gli effetti di cui all'accordo intercorso tra le parti in data 22 dicembre 2014, in quanto quest'ultimo era considerato dagli arbitri corrispondente ad un interesse meritevole di tutela ex art.1322 cc e non contrario a norma imperativa né all'ordine

pubblico economico. Veniva ritenuta non accoglibile la domanda svolta al punto V delle conclusioni presentate innanzi gli arbitri in quanto il lamentato danno non appariva conseguenza immediata e diretta del dedotto inadempimento, né risultavano offerti elementi di prova sufficienti in ordine alla sussistenza dello stesso.

2- La parte attrice ha impugnato il lodo per nullità ai sensi dell'art.829 co.3 ultima parte, deducendo che *“il Collegio Arbitrale ha errato nel riconoscere validità giuridica alla scrittura 22 dicembre 2014 ed avente ad oggetto la dazione della somma di euro 65.000,00 a favore del signor CP_1 . Tale scrittura è nulla per assenza di causa; dal bilancio finale di liquidazione non è emerso che il signor CP_1 avesse un credito di euro 60.000,00 nei confronti del signor Pt_1 né è emersa un'esposizione di euro 5.000,00 verso le banche, né emersa alcuna altra causa, giuridicamente valida, per la dazione della citata somma”* (pagg. 3-4 citazione).

Con l'impugnazione sono stati esposte le seguenti ragioni: nullità del lodo ai sensi dell'art.829 co.3 secondo capoverso cpc, limitatamente al *“capo ... ove si afferma che “Nel caso di specie le parti nell'esercizio della autonomia privata – hanno stipulato un accordo avente ad oggetto le conseguenze economiche connesse al venir meno del contratto di società tra loro intercorrente e ciò in via ulteriore rispetto alla procedura di liquidazione societaria in senso proprio (“a titolo di compensazione della messa in liquidazione della società Arca s.a.s ” e a “titolo di estinzione dell'esposizione bancaria”). Tale accordo corrisponde ad un interesse meritevole di tutela ex art.1322 c.c. e non contrario a norma imperativa né all'ordine pubblico economico, deve ritenersi efficace tra le Parti. Infondata è dunque l'eccezione di parte convenuta. Parimenti infondata è l'eccezione formulata dalla medesima parte secondo la quale l'accordo sarebbe privo di causa negoziale: invero per quanto sopra detto , la causa è da individuarsi proprio nell'operazione economica dipendente dalla volontà dei soci di mettere in liquidazione la società al fine del suo scioglimento”* (pag.5 citazione). Ha dedotto l'attore che *“tale scrittura deve essere qualificata come promessa di pagamento / riconoscimento di debito e, comunque, collegata ai rapporti debito/credito connessi alla liquidazione della società, non esistendo altri rapporti fra le parti”* (pag.6 citazione), nonché che *“... a fronte della negazione da parte del signor Pt_1*

dell'esistenza della sua obbligazione in base alla causa dedotta da parte CP_1 (utili ancora da dividersi fra i soci a seguito della liquidazione della società), quest'ultimo, quale destinatario della promessa di pagamento/ricognizione di debito, avrebbe dovuto dare prova del proprio credito e/o indicare un diverso rapporto sottostante che giustificasse il suo asserito credito; poiché il signor CP_1 non ha dato prova del proprio credito né ha indicato alcun rapporto ulteriore a fondamento della promessa di pagamento / ricognizione di debito, quest'ultima è del tutto inefficace in quanto priva di causa (cfr C.App. Genova sent. n.376/2016 del 06 aprile 2016). Attribuire efficacia giuridica ad un contratto privo di causa, significa violare l'art. 1325 c.c. che è norma imperativa” (pag.6 citazione). Ha aggiunto l'attore che “nessuna prova è emersa in corso di arbitrato del fatto che, tale accordo, avesse una motivazione diversa da quella di equiparare fra i soci la distribuzione di utili societari; né la motivazione del lodo indica una diversa causa dell'attribuzione patrimoniale. Il signor Pt_1 ha altresì eccepito che non erano dovuti neppure i 5.000,00 euro per esposizione bancaria, in quanto non sussistente un tale debito bancario; anche su tale eccezione gli arbitri non rispondono ... Gli arbitri, quindi, hanno attribuito efficacia contrattuale ad una scrittura che non ha i requisiti richiesti dall'art.1325 c.c., violando, conseguentemente, una norma imperativa. Se invece avessero correttamente interpretato e applicato l'art.1325 c.c., alla luce degli atti del procedimento, avrebbero dovuto riconoscere l'assenza di causa alla citata scrittura” (pag.7 citazione).

3- Il convenuto si è costituito chiedendo rigettarsi l'impugnazione proposta dall'attore, in quanto inammissibile, non costituendo il vizio lamentato violazione dell'ordine pubblico ex art.1343 cc, e in ogni caso infondata, trovando causa la ricognizione di debito nella contestuale messa in liquidazione della società.

Ha quindi svolto impugnazione incidentale del lodo “da pagina 7: “In applicazione del principio processuale della ragione più liquida, desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost., risulta preliminare l'esame dell'eccezione di prescrizione formulata dalla difesa del Signor Parte_1 quale conseguenza alla mancata impugnazione del bilancio di liquidazione nel termine di legge da parte del Signor Controparte_1 ...”, sino a pagina 9: “... Con riferimento a quanto finora esposto, pertanto, il Collegio ritiene che

le domande formulate dal Signor **Controparte_1** ai punti I), III) e IV) delle conclusioni formulate - correttamente da qualificarsi e collegarsi come relative al contenuto del bilancio liquidatorio - sono da dichiararsi inammissibili per il mancato esercizio del potere impugnatorio da parte del medesimo **Controparte_1** nel termine di decadenza di cui all'art. 2311, secondo comma, c.c.", • pagine 10 e 11 nella parte in cui ha: "1) dichiara(to) inammissibili le domande formulate da **Controparte_1** subb I), III) e IV) delle conclusioni rilasciate con la memoria del 21 novembre 2023 richiamate all'udienza del 22 novembre 2023"; e: "6) tenuto conto della complessità della vicenda, delle questioni trattate, del comportamento tenuto alle Parti, dell'accoglimento parziale delle domande formulate, compensa tra le Parti le spese di arbitrato e quelle legali delle singole Parti" (pagg. 14-15 costituzione convenuto).

Ha precisato il convenuto che l'impugnazione incidentale dallo stesso proposta "non riguarda (e quindi non intacca) invece il **CP_9** nella parte in cui ha disposto che "2) accoglie la domanda formulata da **Controparte_1** sub II) delle conclusioni rilasciate con la memoria del 21 novembre 2023 richiamate all'udienza del 22 novembre 2023 e, per l'effetto, condanna **Parte_1** a corrispondere a **Controparte_1** la somma di € 65.000,00 (diconsi sessantacinquemila/00 euro) oltre interessi ex art. 1284 c.c. dal dì della domanda fino al saldo effettivo"" (pag.15 costituzione).

Ha svolto il convenuto i seguenti tre motivi di impugnazione del lodo:

"C.1) Nullità del Lodo in quanto pronunciato fuori dai limiti della convenzione d'arbitrato - Pronuncia secondo diritto invece che secondo equità - Violazione dell'art. 829, comma 1, n. 4 c.p.c. - Error in procedendo" (pagg. 15 segg. costituzione convenuto);

"C.2) Nullità del Lodo in quanto non è stato osservato nel procedimento arbitrale il principio del contraddittorio - Violazione dell'art. 112 c.p.c. - Extrapetita - Violazione dell'art. 829, comma 1, n. 9 c.p.c. - Error in procedendo" (pagg.17 segg. costituzione convenuto);

"C.3) Nullità del Lodo in quanto il procedimento si è concluso senza decidere il merito della controversia e il merito della controversia doveva essere deciso dagli arbitri – Nullità del Lodo in quanto non ha pronunciato su alcuna delle domande ed eccezioni proposte dalle parti in conformità alla convenzione di arbitrato - Violazione dell'art.

112 c.p.c. - *Violazione dell'art. 829, comma 1, n. 10 e n. 12 c.p.c. - Error in procedendo*" (pagg.21 segg. costituzione convenuto).

Ha chiesto il convenuto alla "*Corte d'Appello - qualora ritenutasi competente a decidere anche nel merito ex art. 830, comma 2 e 3, c.p.c.- di pronunciarsi secondo equità in relazione alle domande formulate subb I), III) e IV)*", che ha riproposto nel presente giudizio di impugnazione (v. pagg.22 segg. costituzione convenuto).

4- Sulle conclusioni precisate dalle parti nei termini assegnati ai sensi dell'art. 352 co.1 cpc, la causa è stata posta in decisione al collegio con ordinanza pronunciata ai sensi dell'art.352 co.2 cpc all'esito del deposito di note scritte in sostituzione d'udienza ex art. art.127 *ter* cpc.

5 – Ritiene questa Corte che l'impugnazione principale di parte attrice per violazione dell'art.829 co.3 cpc, per contrarietà all'ordine pubblico, sia inammissibile.

Come precisato dalla Corte di Cassazione, "*in tema di impugnazione del lodo arbitrale, il rimando alla clausola dell'ordine pubblico da parte dell'art. 829, comma 3, c.p.c. deve essere interpretato in senso restrittivo, come rinvio limitato alle norme fondamentali e cogenti dell'ordinamento, escludendosi, in radice, una nozione "attenuata" di ordine pubblico, che coincide con il c.d. ordine pubblico interno e, cioè, con l'insieme delle norme imperative*" (Cass.Sez.1, 3 aprile 2024, n.8718).

La violazione di norma imperativa dedotta dall'attore non costituisce violazione di norma relativa all'ordine pubblico essendo estranea al relativo ristretto ambito delineato dalla Suprema Corte.

Il motivo d'impugnazione è inammissibile in quanto non rientrante nella previsione del dedotto art.829 co.3 ultima parte cpc.

6.1 – Inammissibile è il primo di impugnazione incidentale svolto dal convenuto deducendo la "*nullità del Lodo in quanto pronunciato fuori dai limiti della convenzione d'arbitrato*", per avere il lodo pronunciato "*secondo diritto invece che secondo equità*". Gli arbitri hanno qualificato il lodo come rituale (lodo pag. 6), in applicazione degli insegnamenti della Corte di Cassazione in materia, e condivisi dalla Corte.

Peraltro, *“è inammissibile l'impugnazione di un lodo fondata su questioni relative alla natura rituale o irrituale dell'arbitrato qualora le questioni medesime risultino prospettate per la prima volta in sede di impugnazione, non essendo state mai sollevate in precedenza nel corso del giudizio arbitrale ex art. 817 c.p.c”* (Cass. Sez. 1, 25/01/2022, n. 2066, Rv. 663944 - 02).

È stato affermato il principio secondo cui *“l'inammissibilità dell'impugnazione del lodo arbitrale per inosservanza di regole di diritto, ai sensi dell'art 829, secondo comma, cod. proc. civ., nel caso in cui le parti abbiano autorizzato gli arbitri a decidere secondo equità, sussiste anche qualora gli arbitri abbiano in concreto applicato norme di legge, ritenendole corrispondenti alla soluzione equitativa della controversia, non risultando, per questo, trasformato l'arbitrato di equità in arbitrato di diritto”* (Cass.Sez.1, 16 ottobre 2013, n.23544; conforme Cass.Sez.1, 31 luglio 2020, n.16553; v. anche Cass.Sez.1, 8 agosto 1962, n.2476).

Con la decisione impugnata gli arbitri si sono limitati a considerare, nella decisione di inammissibilità delle domande svolte da **Controparte_1** ai punti I, III, IV, la disposizione di cui all'art. 2311 co.2 cc in tema di impugnazione del bilancio di liquidazione della società Immobiliare Arca sas di Moro Bruno, pervenendo alla pronuncia sul punto con un percorso decisionale autonomo e rientrante nella pronuncia secondo equità, essendo tra l'altro lo stesso svincolato dai diversi riferimenti in diritto offerti dalle parti nel giudizio arbitrale (v. Cass.Sez.1, 4 luglio 2013, n.16755; v. anche Cass.Sez.1, 16 maggio 2014, n.10805).

Contrariamente a quanto dedotto dal convenuto, il collegio arbitrale non ha accolto un'eccezione svolta nel procedimento da **Parte_1** (in ordine alla quale ha invece svolto rilievi critici), ma ha considerato rilevante la ritenuta intervenuta *“definitiva stabilità del bilancio liquidatorio stesso”* della società Immobiliare Arca sas (pag.8 lodo arbitrale), ritenendo essersi verificati tra le parti gli effetti del *“meccanismo di silenzio-assenso che si traduce, secondo una pregevole elaborazione della migliore Dottrina, “in un'applicazione originale dei principi concernenti il procedimento ingiunzionale nel campo degli atti privati”* (pag.8 lodo arbitrale).

Tale essendo quanto ritenuto dal collegio arbitrale la pronuncia del lodo non può ritenersi essere intervenuta al di fuori della convenzione di arbitrato.

Come noto *“in ipotesi di arbitrato rituale di equità, ove non venga dedotta in sede di impugnazione la totale mancanza di "potestas iudicandi" degli arbitri per eccesso di potere derivante dall'esorbitanza dei limiti segnati dalle parti al loro potere decisorio, il giudice dell'impugnazione non è tenuto a verificare l'applicazione in concreto dei criteri equitativi nella decisione della controversia, non essendo sindacabile il corretto esercizio dei suddetti poteri”* (Cass.Sez.1, 28 agosto 1998, n.8592; v. anche Cass.Sez.1, 24 aprile 1962 n.819).

Il motivo di impugnazione è inammissibile.

6.2 – Con il secondo motivo di impugnazione incidentale il convenuto lamenta la nullità del lodo arbitrale per violazione del principio del contraddittorio e per aver pronunciato oltre le domande delle parti, avendo il collegio arbitrale autonomamente considerato la previsione di cui all’art.2311 co.2 cc in assenza di specifica eccezione di *Parte_1* che aveva diversamente dedotto con riguardo all’art.2492 co.3 cc.

Il motivo è inammissibile.

Si tratta di lodo rituale e gli arbitri hanno esercitato il loro potere di qualificazione, proprio del giudicante.

Le questioni afferenti il bilancio di liquidazione sono state inoltre oggetto di confronto tra le parti nel corso del giudizio arbitrale, essendosi così instaurato regolarmente il contraddittorio tra le stesse. Contrariamente a quanto dedotto dal convenuto, le domande concernenti gli utili e le provvigioni attengono al bilancio di liquidazione della società Immobiliare Arca sas, non essendovi stata sul punto una pronuncia degli arbitri estranea al contraddittorio tra le parti.

6.3 – Con il terzo motivo di impugnazione incidentale il convenuto deduce la nullità del lodo per omessa pronuncia ai sensi dell’art. 829 n.10 e n.12 cpc quale conseguenza della decisione arbitrale in ordine agli effetti della mancata impugnazione del bilancio di liquidazione della società Immobiliare Arca sas da parte di *Parte_8*. Il motivo è inammissibile.

L’ipotesi di cui al n. 10 attiene a quando gli arbitri abbiano definito il procedimento con una pronuncia di rito, affermando l'esistenza di un impedimento processuale in realtà

non sussistente. Il n. 12, invece, si occupa dell'omissione di pronuncia, con esclusivo riferimento, però, secondo l'orientamento della giurisprudenza di legittimità, all'omissione di pronuncia su questioni di merito (Cass. 15613/2021).

Nel caso in esame non sussistono tali ipotesi.

7 – Essendo infondati i motivi di impugnazione del lodo arbitrale non vi è luogo a provvedere in ordine alla fase rescissoria.

8 – Stante la soccombenza reciproca delle parti sussistono i presupposti per l'integrale compensazione delle spese di lite.

9- Si deve dare atto della *“sussistenza del presupposto processuale per il raddoppio del contributo unificato di cui all'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002”* (Cass. SS.UU. 4315/2020) a carico dell'attore e del convenuto.

P.Q.M.

La Corte d'Appello di Genova, Sezione Prima Civile, definitivamente pronunciando, ogni contraria eccezione respinta, così provvede:

- 1) dichiara inammissibile l'impugnazione proposta dall'attore;
- 2) dichiara inammissibile l'impugnazione proposta dal convenuto;
- 3) dichiara interamente compensate tra le parti le spese di lite;
- 4) da atto della sussistenza del presupposto processuale per il raddoppio del contributo unificato di cui all'art. 13 co.1 *quater* D.P.R. n. 115/2002 a carico dell'attore e del convenuto.

Così deciso in Genova, nella Camera di Consiglio del giorno 6 maggio 2026.

Il Consigliere estensore
Dott. Stefano Tarantola

La Presidente
Dott. Rosella Silvestri